Comune di Castelfranco Emilia

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE NR. 12 DEL 03/02/2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2022 .

L'anno duemilaventidue addì tre Febbraio alle ore 11:04 si è riunita la Giunta Comunale in modalità TELECONFERENZA, in ottemperanza dal Decreto del Sindaco Prot. nr. 12813 del 01/04/2021 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità".

L'Assessore Matteo Silvestri alle ore 11.50 non risulta presente in teleconferenza per la trattazione del punto sottoposto all'esame;

Fatto l'appello nominale risultano:

		Pres/Ass	votazione	Votazione Imm eseg.
1	Gargano Giovanni	Presente	Favorevole	Favorevole
2	Caselgrandi Nadia	Presente	Favorevole	Favorevole
3	Mezzetti Remo	Presente	Favorevole	Favorevole
4	Barbieri Rita	Presente	Favorevole	Favorevole
5	Pastore Leonardo	Presente	Favorevole	Favorevole
6	Silvestri Matteo	Assente		
7	Graziosi Valentina	Presente	Favorevole	Favorevole
8	Cantoni Silvia	Presente	Favorevole	Favorevole

PRESENTI N.: 7 ASSENTI N.: 1

Assiste il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani

Constatata la legalità dell'adunanza,il Sindaco, il sig. Giovanni Gargano, pone in trattazione il suindicato oggetto.

La votazione è effettuata mediante appello nominale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
GIOVANNI GARGANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI

Si da atto che la seduta è in teleconferenza, con applicativo che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione.
L'intera seduta viene registrata in video-fono e il file archiviato dall'ufficio di segreteria

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2022 .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di Castelfranco Emilia ha approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021;

CONSIDERATO CHE:

- i commi 826 ed 827 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari

a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

– il comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 31/05/2021 n. 77, così come convertito dalla L. 29/07/2021 n. 108, ha introdotto il nuovo comma 831-bis alla Legge 160/2019, il quale dispone che "*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";*

VISTO CHE:

– per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

– anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato B**)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;

– nell'allegato C**)** - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al successivo art. 46;

– nell'allegato D**)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 61 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 61, comma 4, del regolamento comunale;

CONSIDERATO CHE il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 24/12/2021 al 31 marzo 2022;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l' art.48 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267;

In seguito alla votazione il cui esito è riportato sul frontespizio del presente atto

D E L I B E R A

1) di approvare le tariffe relative al "Capo II – Esposizione Pubblicitaria" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, così come risultanti dall'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, così come risultanti dall’allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, così come risultanti dall’allegato C) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di approvare le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, così come risultanti dall’allegato D) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022, per quanto disposto dall’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

Dopodichè, stante l'urgenza di informare i contribuenti, considerato che le tariffe trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022

LA GIUNTA COMUNALE

in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Istruttore

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
D.ssa Simona Lodesani

Castaldi Silvia